

CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro no 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 021 1831 1006, rappresentato dal Vice Presidente nelle funzioni di Presidente pro tempore Prof. (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

l'Università degli studi di Verona con sede in Verona, cap 37129 Via dell'Artigliere, 8 C.F. n. 93009870234, P.I. n. 01541040232, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Alessandro Mazzucco (d'ora innanzi denominata "Università")

Premesso

che in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

che le attività del CNR si articolano nelle 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

che per singoli progetti a tempo definito i dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento", unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;

che ai sensi dello Statuto emanato con D.R. 7 ottobre 1994 n. 6435, modificato con D.R. 23 giugno 2000 n. 11448, con D.R. 8 gennaio 2002 n. 2, con D.R. 25 agosto 2005 n. 1624 e, da ultimo, con D.R. 14 gennaio 2010 n. 127, l'università è una comunità che ha come finalità istituzionale la promozione della ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata e che a tal fine mette in atto forme di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private;

che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;

che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N. 127/2003 e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. N.

12712003, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;

che è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca;

che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno dell'Università;

che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l'Università e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 127/2003; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, a parità di funzioni; d) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

che la presente Convenzione quadro ha come riferimento di massima la tipologia del Protocollo di Intesa previsto all'art.49, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Scopo dell'intesa

1. Il CNR e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2 - Oggetto dell'intesa

1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l'università, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- disciplina della permanenza delle strutture di ricerca Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l'università;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR;
- Svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio.

2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art. 49 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR adottate sulla base della presente Intesa.

Articolo 3 - Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato
- dal Rettore dell'università o da un suo delegato
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR, scelti tra i ricercatori di ruolo del CNR
- da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'università.

2. Il Comitato si riunisce presso l'università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato.

3. Il Comitato redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

4. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima.

5. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR od all'Università.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

7. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sui loro andamenti ai competenti organi del CNR e dell'università.

Articolo 4 - Convenzioni operative

1. Il CNR e l'università possono concordare, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art.49, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2. Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l'Università sulla base delle Convenzioni di cui al comma precedente e per un tempo prestabilito.

3. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dell'Università destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4. Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e nelle URT; per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti.

5. Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alla programmazione (art.42 comma 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento) delle attività di ricerca dell'Istituto CNR per la durata dell'associazione qualora ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art.21 comma 3 del D.Lgs.127/2003 a svolgere

attività di ricerca in Convenzione, venga data, per la durata delle attività, la facoltà di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate negli Statuti dell'Università.

Può essere, altresì, previsto che il personale di ruolo del CNR con profilo di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento dell'Università presso cui collabora. L'Università si impegna a modificare i propri Regolamenti, se non conformi ai precedenti commi, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione operativa.

Articolo 5 – Partecipazioni

1. Possono essere associati per programmi specifici stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell'associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento dell'Università, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 6 – Mobilità

1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. N. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta nonché assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso l'università per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi

prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Articolo 7 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

2. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m. i.), che si intende esteso anche agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti, le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 626/1994 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 626/94 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso le parti concordano che, nei rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 4 del citato D.Lgs.) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche ai fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato Datore di Lavoro.

Articolo 8 - Dottorati di ricerca

1. L'Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 210/1998.
2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 47 del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l'università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003;
3. Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, con l'Università, in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:
 - a) la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
 - b) la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
 - c) lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.
4. L'Università, ove necessario, adegua i propri regolamenti per attuare le previsioni di cui ai punti a), b) e c), entro sei mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 9 - Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 4, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e il CNR possono congiuntamente concordare

misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 10 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente Intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Il CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Articolo 13 - Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

IL RETTORE

Prof. Alessandro Mazzucco

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

Prof.